

3. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 218 del 2 luglio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni, recepite in specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla «Proposta di Piano di monitoraggio VAS», da implementare nel corso del 2022, alla «Presenza d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE» e alla «Individuazione delle coerenze tra PGA ciclo 2021-2027 e Piano di indirizzo territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana» pubblicate sul sito *web* del distretto nella parte relativa alla VAS del PGA.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi di Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2513

23A05018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: *a*) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; *b*) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; *c*) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in



materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale siano le regioni ad istituire l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera *f*) del comma 1 individua il distretto idrografico della Sardegna;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - parte I - n. 25 del 31 gennaio 2017;

Vista la legge regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19, che istituisce l'Autorità di bacino del distretto idrografico Sardegna e ne disciplina le funzioni ed i compiti assegnati in materia di governo delle risorse idriche, di tutela delle acque dall'inquinamento e dell'assetto idrogeologico del territorio regionale;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'art. 12-bis regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 7 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 8 del 3 luglio 2018 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;



Visto il «Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive» per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della direttiva Quadro sulle Acque (direttiva 2000/60/CE) predisposto dall'Autorità di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 20 del 11 dicembre 2018;

Vista la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2019 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il documento recante la «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico» predisposta dall'Autorità di bacino della Sardegna, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021;

Vista la deliberazione n. 4 del 21 dicembre 2020 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha approvato il «Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna» di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 18 del 28 maggio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Vista la deliberazione n. 16 del 21 dicembre 2021 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che ha adottato il secondo riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge regione Sardegna n. 19/2006 ai fini del successivo *iter* di approvazione;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna che, a conclusione dell'*iter* di richiesta

del parere della competente Commissione del Consiglio regionale della Sardegna previsto dall'art. 9 della legge regione Sardegna n. 19/2006, ha adottato il riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, ai fini della successiva approvazione in sede statale ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 86/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, redatto dall'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2.

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna si compone dei seguenti elaborati:

Relazione generale;

Allegato 1.1 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti - Elenco delle autorità competenti (Dir. 2000/60/CE, all. I e all. VII, parte A, punto 10);

Allegato 1.2 Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti - Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni (Dir. 2000/60/CE, all. VII, parte A, punto 11)



Allegato 2.1 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - tabelle»;

Allegato 2.2 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - regime idrologico dei corsi d'acqua del distretto idrografico della Sardegna a valle degli invasi - allegato grafici»;

Allegato 2.3 Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto - «Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei»;

Tavola 2.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici fluviali;

Tavola 2.2 - Caratterizzazione dei corpi idrici acque marino costiere;

Tavola 2.3 - Caratterizzazione dei corpi idrici lacustri e acque di transizione;

Allegato 3.1 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna - «Analisi delle pressioni dei corpi idrici superficiali»;

Allegato 3.2 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna - «Indagine sulla presenza di sostanze pericolose derivanti da comparti produttivi operanti sul territorio della regione»;

Tavola 3.1 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni significative da scarichi puntuali»;

Tavola 3.2 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni diffuse significative da carichi agricoli e zootecnici»;

Allegato 4 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Relazione parte generale;

Allegato 4.1 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Relazione idrologica;

Allegato 4.2 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Metodologia indicatori;

Allegato 4.3 - Pianificazione e gestione delle risorse idriche - Rapporto invasi al 30 novembre 2021;

Allegato 5.1 - Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna - «Elenco delle aree protette ai sensi dell'art. 117, decreto legislativo n. 152/2006 e art. 6 direttiva 2000/60/CE»;

Tavola 5.1 - Zone vulnerabili da nitrati istituite ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

Tavola 5.2 - Aree sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/CEE;

Tavola 5.3 - Parchi e aree marine protette;

Tavola 5.4 - Zone speciali di conservazione (ZSC) e siti di importanza comunitaria (SIC) istituite ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE;

Tavola 5.5 - Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE;

Tavola 5.6 - Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura in attuazione delle direttive CEE (79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE e 92/43/CEE);

Tavola 5.7 - Zone umide di importanza internazionale - convenzione Ramsar;

Tavola 5.8 - Acque di balneazione individuate ai sensi della direttiva n. 2006/7/CE;

Allegato 6.1 - Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - «acque superficiali»;

Tavola 6.1 - «Classificazione delle acque superficiali: Stato ecologico»;

Tavola 6.2 - «Classificazione delle acque superficiali: Stato chimico»;

Tavola 6.3 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari: Stato chimico»;

Tavola 6.4 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: Stato chimico»;

Tavola 6.5 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari: Stato quantitativo»;

Tavola 6.6 - «Classificazione corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici: Stato quantitativo»;

Allegato 7.1 - «Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - tabelle»;

Allegato 8.1 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Misure di base - direttiva 2000/60/CE»;

Allegato 8.2 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Programma di misure per i corpi idrici superficiali»;

Allegato 8.3 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Programma di misure per i corpi idrici sotterranei»;

Allegato 8.4 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Misure specifiche»;

Allegato 8.5 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna - «Stato di attuazione del programma di Misure»;

Allegato 9.1 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna - «Analisi economica del Distretto idrografico della Sardegna - attuazione dell'art. 5 e allegato III della direttiva 2000/60/CE».



2. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-221 del 2 luglio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni recepite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque della Sardegna unitamente alle osservazioni e prescrizioni scaturite in occasione delle consultazioni pubbliche e della procedura di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, secondo quanto previsto al comma 2 articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può definire, mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, gli obiettivi su scala di distretto cui deve attenersi il piano di tutela delle acque della Sardegna che, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto – bacino, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito web del distretto idrografico della regione Sardegna all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/>, nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna e la regione Sardegna il cui territorio coincide con il distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

*Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2517*

23A05019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

